



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

Piazza Roma, 22, C.A.P 05010
FAX 075 875407 - TEL. 075 875123
comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it

Prot. 6122

San Venanzo (Tr), lì 2 DIC 2016

Ordinanza n. 31/16

OGGETTO: Chiusura al traffico pedonale e veicolare del centro storico di Pornello per ragioni di pubblica sicurezza.

IL SINDACO

- Premesso che la Frazione di Pornello è da anni disabitata, risultando iscritte nell'elenco dell'anagrafe della popolazione residente solo due persone, peraltro dimoranti al di fuori del centro storico;
- Rilevato che il centro storico di Pornello si trova in stato di appurato abbandono, non essendo abitato, neppure saltuariamente, alcun immobile;
- Preso atto che tale stato di abbandono ha ingenerato una situazione di degrado che rende necessario attivare procedimenti di collaborazione con tutti i proprietari degli immobili siti in loco, al fine di mettere in sicurezza il centro storico medesimo;
- Considerato che tutti i proprietari degli immobili del centro storico sono stati destinatari della comunicazione prot. 6029 del 28.11.16, volta a convocare un incontro avente quale ordine del giorno la necessità di mettere in sicurezza il luogo in parola;
- Preso atto, altresì, che un'attività coordinata di messa in sicurezza richiede del tempo e che esistono circostanze di urgenza originate dal fatto che molti degli immobili si trovano in condizioni assolutamente precarie, quali solai parzialmente crollati, fitta vegetazione spontanea, porte e cancelli aperti che consentono l'accesso incontrollato di chiunque in molti immobili;
- Considerata la predetta situazione fonte di potenziali pericoli per gli utenti che occasionalmente frequentano il luogo e per tutta la cittadinanza;
- Preso atto che, a causa degli ultimi eventi sismici, pur non essendo stato rilevato alcun danno evidente, la situazione di pericolosità di molti edifici storici potrebbe acuirsi;
- Ritenuto, pertanto, di istituire, nelle more dell'attuazione di procedure di concertazione con i proprietari per la messa in sicurezza del luogo, l'assoluto divieto di transito veicolare e pedonale all'interno del centro storico della frazione di Pornello, a partire dal civico 22/A e fino alla Chiesa;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- Ritenuto, in ogni caso, di dover garantire la possibilità di accesso e fruizione alla Chiesa paesana;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Enti Locali";

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il vigente Codice della Strada ed in particolare l’art. 7 “Regolamento della circolazione nei centri abitati”,

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

la chiusura al traffico pedonale e veicolare del centro storico di Pornello, a partire dal civico 22/A e fino alla Chiesa, il tutto a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, e fino a nuovo provvedimento di revoca.

L’accesso agli edifici sarà consentito esclusivamente ai tecnici comunali ed ai Vigili del Fuoco per le necessarie verifiche delle condizioni di sicurezza.

Resta accessibile al pubblico esclusivamente la Chiesa di Pornello, la quale non è interessata dal presente provvedimento e potrà essere raggiunta esclusivamente dalla strada posta a valle del paese e che conduce alla strada Provinciale.

RENDE NOTO

- Che a norma dell’art. 6 della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Mortaro.

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico dei contravventori che ne risponderanno ai sensi di legge;
- Che ogni infrazione ai divieti contenuti nella presente ordinanza sarà punita con l’applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come disposto dall’art. 7 *bis* del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che ai sensi dell’art. 650 c.p.;
- Che contro la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune;
- I Vigili Urbani, le forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga comunicata a:

- Prefettura di terni;
- Questura di Terni;
- Provincia di Terni;
- Vigili del Fuoco di Terni
- Corpo Forestale dello Stato – Stazione di San Venanzo;
- Arma dei Carabinieri – Comando Stazione di San Venanzo.



Il Sindaco

(Marsilio Marinelli)